

**Motivi invocati**

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.

---

**Ricorso proposto il 16 maggio 2018 — Klyuyev / Consiglio****(Causa T-305/18)**

(2018/C 240/63)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Andriy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentante: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, Barrister, R Gherson e T. Garner, Solicitors)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede al Tribunale l'annullamento dei seguenti atti:

- Decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018 L 63, pag. 48), e
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2018 L 63, pag. 5),
- nei limiti in cui tali misure si applicano al ricorrente.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi:

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha commesso errori di valutazione in quanto ha ritenuto soddisfatto il criterio per l'inclusione del ricorrente nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata e nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento impugnato.
  2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti del ricorrente ai sensi dell'articolo 6, letto in combinato disposto con gli articoli 2 e 3, TUE, e con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto il Consiglio ha ritenuto che il trattamento del ricorrente in Ucraina rispettasse i diritti umani fondamentali.
  3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato i diritti della difesa del ricorrente e il diritto a una buona amministrazione e alla tutela giurisdizionale effettiva.
  4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha violato, senza giustificazione o proporzione, il diritto alla tutela della proprietà e della reputazione del ricorrente.
-